

ALLEGATO "A"
all'atto n. 2121 di Raccolta

ASILO INFANTILE REGINA MARGHERITA
e NIDO INTEGRATO DUEMILA COCCOLE
Via Olive' n. 2, – Montorio Veronese (VR) - 37141

STATUTO DI FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

PERSONALITA' GIURIDICA DI DIRITTO PRIVATO
(ex IPAB) FONDAZIONE

TITOLO I°

COSTITUZIONE- DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA – FINALITÀ

Art. 1- Origini

L'Asilo Infantile "Regina Margherita" nacque nel 1878 per volere dei Montoriesi. Nel Maggio di quell'anno il Sindaco di Montorio rese noto che l'Amministrazione non era più in grado di sostenere le spese per l'asilo comunale, istituito tre anni prima, e si appellò alla cittadinanza perché provvedesse. L'appello fu accolto dal curato Don Gaetano Masotti, il quale riuscì a mobilitare l'intero paese. In breve tempo fu costituita una società per la gestione, venne lanciata una sottoscrizione e, nel dicembre dello stesso anno, nacque il nuovo asilo diviso in due sezioni: una a nord ed una a sud del paese. Nel 1904 si provvide alla costruzione di un fabbricato posto in ditta del M.R. Don Antonio Gonella, arciprete di Montorio, il quale lo donò all'Istituzione con atto n. 21991 del 02/08/1912 notaio Donatelli. Per effetto di questa donazione, le due sezioni furono riunite nell'attuale edificio. Con Regio Decreto n. 1275 del 26 Ottobre 1913, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, l'Asilo Infantile "Regina Margherita" di Montorio viene eretto in Ente Morale e successivamente assunse la qualifica di IPAB, regolata dalla legge n. 6972 del 1890, con approvazione dello statuto con lo scopo di *"accogliere e custodire gratuitamente nei giorni feriali i bambini poveri d'ambo i sessi del Comune di Montorio dell'età dai tre ai sei anni e di provvedere alla loro istruzione fisica, morale, intellettuale e religiosa nei limiti consentiti dalla loro tenera età. Rimanendo posti disponibili all'Asilo dopo l'ammissione dei poveri, possono essere ammessi anche bambini non poveri verso il pagamento di una retta da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione"*.

La Scuola è associata alla Fism (Federazione Italiana Scuole Materne) dalla data degli anni settanta, e per gli effetti della L. n°62 del 10.3.2000, riconosciuta paritaria ai sensi del Decreto Ministeriale n. 488/5514 del 28/02/2001. Nel 2001 è stato attivato il Nido Integrato con due sezioni per bambini 1-3 anni. Il nido è autorizzato all'esercizio e accreditato ai sensi della DGR n°84 del 16.1.2007.

In data 09 aprile 2014, ai sensi dello statuto vigente, l'Ente ha approvato e deliberato la trasformazione dell'istituto IPAB in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, demandando al Consiglio di Amministrazione le funzioni per procedere con la depubblicizzazione dell'Ente e con le necessarie modifiche statutarie. In data 27/03/2014 con Decreto n. 108 del 27 marzo 2014 della Giunta Regionale Veneto il predetto istituto è stato depubblicizzato.

Art. 2- Denominazione, Sede e Durata

1. A seguito della trasformazione di cui all'art. 1, a subentro dell'IPAB, è costituita una Fondazione di partecipazione denominata "Asilo Infantile Regina Margherita e Nido Integrato Duemila Coccole". Detta Fondazione è regolata dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile.
2. La fondazione ha sede legale in Verona frazione di Montorio Veronese, via Olive', n.2. La variazione di sede nell'ambito del territorio del comune di Verona non richiede modifica statutaria.
3. La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 3 – Scopi e ambito territoriale

1. La Fondazione ha in gestione la Scuola dell'infanzia ed il nido integrato, è denominata "Asilo Infantile Regina Margherita e Nido Integrato Duemila Coccole" ed è una istituzione di diritto privato e non persegue scopo di lucro.
2. Le finalità della Fondazione si esauriscono nell'ambito del territorio della Regione del Veneto.
3. La Scuola, espressione della comunità territoriale e parrocchiale, soddisfa una significativa richiesta sociale ed educativa che coinvolge promotori, educatori, genitori, collaboratori e sostenitori in una responsabile e sinergica azione comunitaria. La Scuola riconosce nella famiglia il contesto primario irrinunciabile del bambino e ne sottolinea il ruolo fondamentale nel rapporto educativo e quindi promuove la sua collaborazione attiva al proprio interno, favorendo l'operare armonico tra bambino, genitori e insegnanti.
4. La Scuola ha quindi lo scopo di garantire ai bambini il diritto a un'educazione che favorisca lo sviluppo delle potenzialità affettive, sociali, cognitive, morali e religiose, della condivisione e della solidarietà, ispirandosi alla concezione cristiana del Concilio Vaticano II (GE), agli orientamenti pastorali della C.E.I, alla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, alla Costituzione Italiana. Obiettivi fondamentali sono la formazione integrale del bambino nella sua individualità e irripetibilità e la maturazione dell'identità, della sicurezza in sé, della fiducia negli altri e della conquista dell'autonomia.
5. Nel dare continuità allo spirito di utilità sociale e di mutualità che fin dalle origini ha caratterizzato l'istituzione dell'IPAB, la Fondazione, con esclusione di ogni tipo di lucro, per adeguamento ai cambiamenti intervenuti nella società e per rispondere alle necessità della popolazione, ha facoltà di promuovere e sostenere iniziative integrative nell'ambito educativo, sociale, assistenziale, aggregativo, civile e religioso a favore di bambini, famiglie e comunità in cui opera. Eventuali proventi derivanti da queste attività saranno comunque destinati all'assolvimento dei fini istituzionali della Fondazione.
6. Nel medesimo spirito di mutualità, compatibilmente con la disponibilità di risorse dell'istituzione stessa, la Fondazione valuterà forme di sostegno per l'accesso ai servizi educativi a favore dei bambini di famiglie in stato di bisogno.

Art. 4 – Attività

1. Per attuare le finalità indicate, la Fondazione per la gestione della scuola recepisce e fa proprio il Progetto educativo della Fism di Verona. 2. Nel perseguire i fini statuari e

per migliorare i servizi, la Fondazione può altresì promuovere la realizzazione di altre associazioni od enti e/o aderire ad enti ed organismi, stipulare convenzioni e accordi, stipulare contratti di gestione con imprese finalizzate al perseguimento degli interessi generali della comunità, alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini mediante servizi educativi e socio-sanitari. L'esercizio delle attività avviene normalmente in forma diretta ma, in presenza di motivazioni economiche od organizzative, può essere affidato tramite convenzioni o accordi ad altri enti gestori aventi i necessari requisiti. Le clausole di affidamento a terzi garantiscono in ogni caso che la gestione avviene nel pieno rispetto del presente Statuto.

5. Gli Enti costituiti dalla Fondazione o con il concorso della stessa dovranno svolgere la propria attività nell'ambito territoriale regionale.

6. Compatibilmente con la capacità autorizzata e con il rispetto delle norme relative alle età, saranno normalmente accolti tutti i bambini che siano sottoposti alle vaccinazioni prescritte dalle leggi vigenti. Per i bambini non vaccinati, si rinvia alle disposizioni normative in vigore.

7. Saranno inoltre accolti quei bimbi per i quali si richiede una specifica assistenza pedagogica, secondo le previsioni della L. 62/2000 e successive modifiche.

8. Nella scuola è vietata ogni disparità di trattamento tra i bimbi, fatti salvi i provvedimenti di ordine igienico-sanitario.

TITOLO II

RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO

Art. 5 – Mezzi per la gestione

La Fondazione provvede ai propri scopi istituzionali mediante:

- i redditi derivanti dal proprio patrimonio;
- l'introito delle rette degli utenti per i servizi offerti;
- contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari, non espressamente vincolati all'incremento del fondo patrimoniale;
- fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni vincolate a specifiche attività;
- ogni altro provento non destinato ad aumentare il patrimonio.

1. Il bilancio consuntivo si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio netto durante la vita della Fondazione stessa, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.

3. È fatto obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale (intendendo per tali tutte quelle statutariamente previste).

Art. 6 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione, costituito da beni mobili ed immobili, è indivisibile ed è

costituito da:

- la piena proprietà dei seguenti immobili siti nel Comune di Verona e censiti al Catasto al foglio L/6 particella 74 , via olive' n. 2, p. S1-T-1-2, categoria B/5, classe 1, consistenza 7325 mc, rendita Euro 10.214,23. Il patrimonio immobiliare ammonta a complessivi Euro 1.321.000,00 (unmilionetrecentoventiunomilaeuro/00) come da giusta perizia di stima redatta e sottoscritta dall'Arch. Gilberto Meneghini iscritto all'Ordine degli Architetti di Verona e provincia al n. 500.

Tale patrimonio potrà essere incrementato e/o alimentato dai beni mobili registrati ed immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

TITOLO III

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 7

Sono Organi della Fondazione:

1. il Consiglio di Amministrazione;
2. il Presidente;
3. l'Assemblea dei genitori;
4. il Revisore Unico.

Art. 8 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque o sette membri (numero dispari):

- un membro di diritto, nella persona del Parroco pro tempore o di suo delegato;
- un membro di diritto nella persona della coordinatrice, la quale si asterrà dalle delibere riguardanti la sua persona;
- Cinque membri eletti dall'Assemblea dei Genitori, dei quali uno può essere eletto anche al di fuori dei genitori dei bambini iscritti alla scuola materna per l'infanzia o al nido integrato. Qualora il numero di candidati votati sia inferiore a cinque, il numero di membri eletti dall'Assemblea dei Genitori si riduce a tre.
- Qualora sia previsto dall'accordo tra Fism e Comune di Verona, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza avere diritto di voto, anche un soggetto nominato dal Comune/Circoscrizione Ottava di Verona.

2. Con esclusione dei componenti di diritto, i membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.

3. In caso di dimissioni o di recesso di uno o più consiglieri, purché non in numero tale da costituire la maggioranza del Consiglio, il Consiglio stesso provvede alla loro sostituzione mediante cooptazione.

Non si potrà ricorrere alla cooptazione per le sostituzioni dei membri di diritto del Consiglio di Amministrazione.

4. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina; i poteri degli amministratori sono prorogati, per gli atti di ordinaria

amministrazione, sino all'insediamento del nuovo Consiglio.

5. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice-Presidente.

6. Il Consiglio di Amministrazione decade automaticamente ed è sciolto in caso di dimissioni della maggioranza dei suoi membri. Entro il termine di tre mesi dalla scadenza o dallo scioglimento il Consiglio dovrà essere ricostituito con procedura avviata a cura del Presidente uscente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente o dal membro più anziano.

7. Le cariche degli amministratori sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute, preventivamente autorizzate dal Consiglio stesso e adeguatamente documentate dall'interessato.

8. Non possono far parte del consiglio e, se nominati, decadono dall'ufficio, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, i condannati a pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o all'esercizio di uffici direttivi ed in genere coloro che si trovano in condizioni di incompatibilità secondo la vigente legislazione.

Art. 9 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare:

- approva entro maggio di ogni anno il bilancio preventivo ed entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte
- delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- delibera gli incrementi del patrimonio;
- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti o persone fisiche;
- provvede alla nomina del Presidente, del Vice-Presidente e del Segretario-Tesoriere scelto anche al di fuori del suo seno e in tal caso senza diritto di voto;
- provvede alla nomina del Revisore Unico;
- provvede all'assunzione ed al licenziamento dell'eventuale personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- delibera le nomine del personale, nomina la coordinatrice pedagogica;
- provvede all'istituzione e all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
- delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente in aggiunta a quelli già allo stesso spettanti per Statuto;
- delibera eventuali regolamenti;
- delibera eventuali modifiche allo Statuto;
- propone all'Autorità competente l'estinzione della Fondazione a norma di quanto previsto dal successivo art. 17;
- provvede alla gestione amministrativa;
- stabilisce l'importo della retta annuale per la frequenza e le eventuali agevolazioni per particolari situazioni;
- delibera le costituzioni in giudizio di ogni genere;
- regola in genere gli affari che interessano la Scuola;
- approva il piano dell'offerta formativa e i percorsi progettuali annuali, elaborati dal

collegio docenti, tenendo conto delle proposte dei genitori, coerentemente con il progetto educativo Fism.

2. È facoltà di ogni componente del Consiglio di Amministrazione visitare la scuola, senza disturbo dell'attività didattica, concordando la visita con la coordinatrice.

Art. 10 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno ogni bimestre e in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre membri.

2. La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto contenente l'indicazione del relativo ordine del giorno e deve essere consegnato almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione, con mezzo idoneo a garantire la conoscenza personale e diretta della convocazione; nei soli casi di necessità ed urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con qualunque mezzo tecnico, da recapitarsi almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la riunione, previa verifica della ricezione da parte degli interessati.

3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti, a votazione palese.

4. Le deliberazioni concernenti persone fisiche sono adottate a voto segreto.

5. Le eventuali modifiche allo statuto sono deliberate con la presenza e con il voto favorevole di almeno cinque consiglieri.

6. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

7. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Tesoriere e inseriti, in ordine cronologico, nell'apposito libro-verbali.

8. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Segretario Tesoriere, a meno che lo stesso sia nominato tra i membri del Consiglio.

Art. 11 - Poteri del Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

2. Inoltre il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- firma gli atti e quanto occorre per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessaria;
- nomina il personale stipulando il contratto di assunzione, previa delibera del Consiglio di Amministrazione;
- stipula i contratti e le convenzioni con altri enti, previa delibera del Consiglio di Amministrazione;
- garantisce l'applicazione del progetto educativo Fism;
- convoca l'assemblea dei genitori secondo quanto previsto dal successivo art. 12;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed ai

rapporti con le autorità tutorie.

3. In caso di necessità ed urgenza, può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno, sottoponendolo tempestivamente e, in ogni caso, nella prima seduta utile al Consiglio di Amministrazione per la ratifica.
4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente.

Art. 12 – Assemblea dei genitori

1. L'assemblea dei genitori è costituita di diritto dai genitori dei bambini iscritti alla scuola o da chi ne fa le veci. Possono esercitare il voto entrambi i genitori o chi ne fa le veci.
2. I membri durano in carica sino a quando il figlio frequenta la scuola e decadono automaticamente nel caso in cui i bambini cessino la frequenza.
3. Ha funzioni di indirizzo e di proposta in merito agli aspetti organizzativi della scuola gestita dalla Fondazione.
4. Esprime un parere non vincolante sul bilancio preventivo, sul conto consuntivo e sulle proposte di modifica statutaria.
5. Nomina tre o cinque rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione.
6. L'assemblea viene convocata dal Presidente della Fondazione almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un decimo dei componenti dell'assemblea stessa.
7. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante appositi avvisi scritti affissi presso le sedi dei servizi, con comunicazioni scritte consegnate a scuola o inviate per mezzo di posta elettronica, almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.
8. L'assemblea elegge di volta in volta il proprio Presidente, che ha il compito di verificare il diritto di partecipare alla riunione, di dirigere i lavori e di proclamare l'esito delle votazioni.
9. All'assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio di Amministrazione e il Segretario-Tesoriere che provvede alla verbalizzazione delle adunanze.
10. In prima convocazione, le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti: in seconda convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 13 – Elezione dei genitori membri del Consiglio di Amministrazione

1. L'elezione dei genitori membri del Consiglio di Amministrazione avviene tramite apposita assemblea dei genitori o istituzione di seggio, ogniqualevolta necessita. L'assemblea, o votazione, è valida qualsiasi sia il numero dei partecipanti. La comunicazione dell'assemblea dei genitori, o delle modalità di istituzione del seggio, viene effettuata per iscritto e consegnata a mano o per posta elettronica agli indirizzi comunicati alla Scuola all'atto dell'iscrizione dei bambini. L'avviso dell'assemblea, o votazione, va inviato almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.
2. Possono esercitare il diritto di voto entrambi i genitori, o chi ne fa le veci, dei bambini risultanti iscritti alla scuola alla data in cui è fissata l'assemblea dei genitori.
3. Possono candidarsi come rappresentanti tutti i genitori, o chi ne fa le veci, dei bambini iscritti entro la data fissata per l'assemblea, ed eventuali membri espressione della collettività territoriale che, per attenzione alla Scuola o per particolari competenze, si rendano disponibili. Le candidature vanno presentate per iscritto su

apposito modulo rilasciato dalla Scuola.

4. Tutte le candidature vanno esposte nella bacheca della Scuola. Nel periodo elettorale saranno forniti spazi espositivi per la presentazione dei programmi e di eventuali liste.

5. Le votazioni dei rappresentanti dei genitori avvengono con voto segreto. Risulteranno eletti i candidati che otterranno il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulterà eletto il candidato più anziano di età.

6. I candidati non eletti costituiranno una lista di rappresentanti, in ordine di elezione, per la sostituzione, in caso di dimissioni o decadenza, di un consigliere rappresentante dei genitori.

Art. 14 - Segretario – Tesoriere

1. Il Segretario - Tesoriere è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

2. Spetta al Segretario – Tesoriere:

- redigere i verbali dell'assemblea e del Comitato di gestione;
- diramare gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente;
- tenere la contabilità e darne periodico aggiornamento e visione;
- tenere la cassa, preferibilmente a mezzo di conto corrente. Nel caso che lo stesso sia stato eletto al di fuori dei membri del Consiglio di Amministrazione, partecipa con solo voto consultivo.

Art. 15 – Revisore Unico

1. Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione, tra soggetti che siano in possesso di adeguata competenza economico-contabile.

2. Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

3. Il Revisore esercita il controllo amministrativo-contabile e finanziario della gestione e verifica trimestralmente la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali; esamina i bilanci annuali e redige una relazione di accompagnamento ai bilanci stessi.

4. Quando ritenuto opportuno il Revisore partecipa alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione, senza diritto di voto.

5. L'attività del Revisore deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

TITOLO IV°

PERSONALE

Art. 16 – Organico

1. Le modalità di nomina e l'organico, i diritti, i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale e della scuola, sono stabiliti dal CCNL Fism e dal regolamento interno. Il rapporto numerico tra sezioni/insegnanti e sezioni/educatori, va stabilito nel rispetto della normativa vigente e delle prassi di buona gestione indicate dalla Fism. Eventuale modifica o cambio di contratto CCNL non richiede modifica statutaria

2. Tutto il personale sarà scelto fra persone di provata moralità e competenza. Per quanto riguarda i titoli di idoneità del personale saranno osservate le disposizioni delle leggi vigenti.

3. Le funzioni esercitate dalla coordinatrice sono previste:

- per la scuola dell'infanzia, dalla Circolare del Ministero dell'Istruzione, Università, Ricerca n°31 del 18.3.2003 e successive integrazioni e dal documento Fism "Scuole dell'infanzia Fism, appartenenza e promozione del marzo 2004" e nelle sue integrazioni o modificazioni;
- per il Nido: dalla L.R. n°22 del 16.8.2002 e DGR n°84 del 16.1.2007 e successive integrazioni ed esplicitate nel testo "Pensare ai bambini", agosto 2009, Fism Verona.

TITOLO V°

CONTROVERSIE E SCIoglIMENTO

Art. 17 - Liquidazione ed estinzione della fondazione

1. Il Consiglio di Amministrazione, qualora ai sensi dell'art. 27 del Codice Civile ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari, o per altre cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, può proporre con apposita deliberazione all'Autorità tutoria di dichiarare l'estinzione della Fondazione ex art. 6 del D.P.R. n. 361/2000.
2. Dichiarata l'estinzione della Fondazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le disposizioni di attuazione del codice civile (artt. 11 e segg.).
3. Il patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione, sarà devoluto all'Ente/Istituto indicato dal Consiglio di Amministrazione avente finalità uguali o analoghe e operante nel territorio, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 - Norme applicabili

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le disposizioni del codice civile e la normativa vigente in materia.

*"L'arte delicata e tanto preziosa dell'educare
è possibile solo se fondata su una solida
fiducia e speranza.
Per il cristiano il fondamento ultimo
della speranza è Dio." (Educare alla vita buona del Vangelo)*

Firmato: Paolo Pertile

Firmato: Elena Marangoni Notaio